



ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. il 09 APR. 2020
N. 531

IL DEBITORE

STATUTO

ART. 1

L'ADDETTO AL SERVIZIO

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "I BERTINO GATTI O.D.V.", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, in seguito chiamata "associazione di volontariato o "ODV".

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Bertinoro (FC).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

La ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Le attività svolte dall'associazione di volontariato sono le seguenti:

A) interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Bl. EP
P. Chiara
D.d. ff.
PR

B) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività anche editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, la ODV ha per scopo la protezione degli animali, l'affermazione e la tutela dei loro diritti e si batte contro ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali e sull'ambiente, per il rispetto del diritto alla non sofferenza di ogni essere vivente. La ODV ha inoltre lo scopo di promuovere una corretta convivenza tra l'uomo e gli altri animali.

In particolare intende:

A. Provvedere alla protezione di animali abbandonati, curarli, vaccinarli, dare loro adeguata assistenza e ogni cura possibile, cercando in seguito di collocare tali animali presso famiglie desiderose di adottarli e dare loro l'amore di cui hanno diritto;

B. Gestire un rifugio per animali abbandonati e randagi;

C. Provvedere alla cura e sterilizzazione dei gatti delle colonie feline in accordo con gli Enti Locali;

D. Aderire a campagne a favore dell'abolizione di ogni esperimento su animali, tra cui la vivisezione. L'ODV persegue anche lo scopo della difesa degli animali da qualsiasi maltrattamento;

E. Instaurare un concreto coordinamento e collegamento fra altre associazioni che perseguono scopi analoghi. Tale coordinamento e collegamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento;

F. Creare un movimento di opinione pubblica in favore dei diritti di tutti gli animali, promuovere ed attuare iniziative in ogni campo di difesa zoologica, sviluppare propaganda protezionista ed ecologica in difesa degli animali e del loro habitat;

G. Provvedere alla protezione degli animali anche con interventi diretti di natura sanitaria, eventualmente in collaborazione con strutture pubbliche;

H. Svolgere un'educativa diffusione della cultura zoologica ed ambientale, particolarmente all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, nonché promuovere campagne per sensibilizzare l'opinione pubblica;

I. Organizzare corsi di educazione civica per un corretto rapporto ed una sana convivenza fra uomini e animali;

J. Svolgere tutte quelle attività culturali atte a migliorare e facilitare il compito dei propri associati e l'attuazione delle finalità della ODV, tra cui l'attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librerie;

K. Concertare con le Autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno riflessi nel campo della natura, dell'ambiente e della protezione degli animali;

L. Collaborare al miglioramento, alla creazione e all'applicazione di leggi per la tutela dell'ambiente, delle specie vegetali e della protezione degli animali, nonché contribuire alla vigilanza sull'osservazione di dette leggi, comprese quelle sulla tutela della fauna minacciata da caccia e pesca;

M. Promuovere la cultura alimentare vegetariana-vegana, intendendo con ciò una cucina NON basata sul sacrificio di alcun animale di terra, acqua e cielo;

Bu
ep
P. Chiara
dd.
P. R.
P. R.

3. L'associazione di volontariato può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo amministrativo. Quali a titoli esemplificativo e non esaustivo:

- Vendita di cibo per animali e di oggettistica varia per quest'ultimi, in occasione di feste e/o celebrazioni a livello Comunale e non, attraverso l'organizzazione di mercatini, bancarelle e stand di vendita occasionali.
- Organizzazioni di eventi, quali ad esempio cene, per pubblicizzare l'attività della ODV, nelle quali raccogliere fondi e/o vendere cibo per animali o oggettistica varia di cui al punto precedente.

4. L'associazione di volontariato può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'ODV le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

I soci hanno il diritto di:

RR.
R.
A.D.
P. Chiase
ferr
ED
BL

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- Tutti gli associati hanno diritto di frequentare i locali della ODV.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Categorie dei soci)

L'Associazione di volontariato è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori.

A) i soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione e sono indicati nell'atto costitutivo. Essi sono soggetti al versamento della quota sociale annuale.

B) i soci ordinari sono coloro ammessi dall'organo di amministrazione come soci e che abbiano corrisposto le quote sociali annuali, se previste.

C) i soci sostenitori sono coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l'associazione di volontariato mediante versamento di quote annuali di particolare entità.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione di volontariato. In particolare tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione di volontariato ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

ART. 9

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

P. Chiara - AD - P. BR.
 13/11/2019

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni scritte, indirizzate all'organo di amministrazione: il recesso ha efficacia dalla data della comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r. o a mano, PEC o e-mail;
- automaticamente, per mancato versamento della quota annuale associativa dopo tre mesi dalla scadenza, nonostante sollecito;
- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per espulsione, con delibera dell'Organo di amministrazione in presenza di gravi motivi. L'espulsione ha effetto immediato dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r. o a mano, PEC o e-mail. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione;
- per morte.

Le dimissioni o le espulsioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.

ART. 11

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Bx EP Alun P. chiara D.D. P. P.P.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. Il verbale dell'assemblea è redatto dal segretario, scelto dal Presidente o Vicepresidente fra i presenti, ed è consultabile presso la sede sociale.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, PEC, raccomandata A.R. o a mano, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati e comunque da un numero di soci non inferiore a due, o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Le votazioni sono palesi ed avverranno di norma per alzata di mano. Su richiesta di almeno la metà dei presenti si potranno svolgere a scrutinio segreto. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutinatori composta da tre persone. Qualora si proceda con la nomina delle cariche sociali fra gli scrutinatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea, come previsto dall'art 25 del Codice del Terzo Settore ha i seguenti compiti:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto o se redatto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

BL EP
di Jw P. Chiara D. R. R.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera:

- la modifica dello statuto dell'organizzazione;
- su ogni argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- la trasformazione, fusione, scioglimento e liquidazione dell'associazione di volontariato, nonché la devoluzione del patrimonio.

E' regolarmente costituita in prima e seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti o rappresentanti aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 16

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da almeno tre membri, nominati dall'Assemblea ordinaria.

Tutto l'Organo di amministrazione deve essere composto da soci e dura in carica tre anni. Al termine del mandato i membri possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

BC EP ALU J P. Chiara D.A. PF BF

- amministra l'organizzazione, esercitando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- elegge al proprio interno il Presidente, Vice Presidente e Tesoriere, se non provvede direttamente l'Assemblea;
- Esclusione associati;
- fissare le norme regolamentari per il funzionamento della ODV;
- Predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente, in caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

EP
P. Chiaro
D.D. R.
P.R.
P.R.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o quando previsto per legge.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, o quando previsto per legge.

ART. 20

(Tesoriere)

Il tesoriere è eletto dall'Organo Amministrativo, collabora con il Presidente ed ha i seguenti compiti, se non vengono direttamente svolti dal Presidente o dal Vice Presidente:

1. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei Soci.
2. Provvede al disbrigo della corrispondenza, .
3. E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali.
4. Provvede alla rendicontazione delle entrate e uscite della ODV, nonché alla conservazione della relativa documentazione.
5. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni dell'organo di amministrazione.

BR
EP
Al-fo
P. Onore
D. D. R.
BR.

Art. 21

(Libri sociali)

L'ODV ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 22

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.6 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)
- cinque per mille
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'ODV ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Pr
EP
P. Chisari
A. D.
P. P.
BR

ART. 24

(Bilancio o Rendiconto)

Il bilancio di esercizio dell'ODV è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 giugno dell'anno successivo a cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo.

ART. 25

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente o dal Vicepresidente dell'ODV.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27

(Personale retribuito dipendente o autonomo)

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegato nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

BR.
A.D. P.
P. Chiaro
Al. J.
Be EP

ART. 30

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto alla Lega Italiana dei Diritti dell'Animale Sez. Olbia – Rifugio "I Fratelli Minori", Località Colcò – 07026 Olbia (OT) previo parere positivo dell'organismo di controllo vigente alla data di scioglimento, salva diversa destinazione imposta dalla legge e comunque nel rispetto delle procedure previste dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. Nel caso l'Ente sopracitato fosse a sua volta cessato, il devoluto andrà ad altri enti del Terzo settore decisi dall'Organo di Amministrazione previo parere positivo dell'organismo di controllo vigente alla data di scioglimento, e secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

(Clausola di conciliazione)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione di cui al D. Lg. 28/2010 e successive integrazioni e modifiche, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale per il quale sarà competente il foro di Forlì.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

BL EP
Sev. fin P. chiara d.d. P. B.R.

Letto, firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig.ra Palarini Chiara Palarini Chiara

Sig.ra Palarini Elisabetta Elisabetta Palarini

Sig. Giardini Alessandro Alessandro Giardini

Sig.ra Amaducci Alessandra Amaducci Alessandra

Sig. Palarini Fabrizio Palarini Fabrizio

Sig.ra Righi Barbara Barbara Righi

Sig.ra Lazzari Benedetta Benedetta Lazzari

Bertinoro, lì 23/03/2020



